



COMUNE DI CALTAVUTURO

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL CONCORSO PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE IMPRENDITORIALI GIOVANILI

“FAIMPRESA”

ART.1

OGGETTO – FINALITA'

Il Comune di Caltavuturo bandisce **annualmente** un concorso denominato “FAIMPRESA” che consiste nella valutazione di progetti d'impresa già avviati da un massimo di 12 mesi alla data di pubblicazione del bando, **o da avviare entro 90 giorni** dalla comunicazione di ammissione al premio, realizzati da giovani in età compresa tra i 18 ed i 39 anni (tale requisito non si applica per le società partecipate almeno per il 30% da Enti Pubblici), e finalizzato, prioritariamente, all'impiego di giovani nella produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del turismo, dei servizi e *del commercio*, con le priorità indicate successivamente.

Possono partecipare al Concorso “FAIMPRESA” soggetti che hanno superato il limite di età di cui al dal precedente comma, i quali verranno utilmente collocati in graduatoria per l'attribuzione del relativo “Premio” solo nel caso di mancata attribuzione di uno o più premi ai soggetti di cui al 1° comma;

ART. 2

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1. La partecipazione al Concorso comporta che il progetto sia di fatto avviato e che preveda concretamente l'impiego di giovani, la fattibilità e l'efficacia dello stesso.
2. Per “progetto di fatto avviato” si intende la definizione del regime delle autorizzazioni necessarie all'attività da intraprendere, l'apertura della Partita I.V.A. e l'iscrizione ex novo alla CCIAA ed eventualmente anche la predisposizione dei locali o luoghi sui quali impiantare l'attività, compresi gli strumenti di produzione entro un periodo antecedente massimo di 12 mesi dalla data di pubblicazione del Bando.
3. **Tra le attività avviate e quelle da avviare, a parità di punteggio, hanno priorità le attività già avviate.**
4. L'attività di cui al comma 3 dovrà concretizzarsi entro sei mesi dalla comunicazione di ammissione premio Faimpresa.

5. I soggetti che a qualsiasi titolo sono risultati beneficiari del premio FAIMPRESA non possono partecipare per le medesime attività o attività similari, anche con compagini societarie diverse, ai successivi bandi.
Il divieto di cui al presente comma si applica limitatamente al bando successivo a quello a seguito del quale è stato concesso il beneficio, anche per le attività diverse da quelle premiate in precedenza ancorché proposte con compagini societarie diverse.
6. I soggetti che a qualsiasi titolo hanno già beneficiato del premio, e che non incorrono nella limitazione di cui al comma precedente, possono partecipare ai bandi successivi a condizione che l'incidenza occupazionale prevista nei loro progetti non sia inferiore a tre unità lavorative.
7. I soggetti che essendo risultati beneficiari del premio hanno dismesso l'attività entro tre anni dall'attribuzione del beneficio non possono partecipare per i tre anni successivi alla dismissione dell'attività al bando di FAIMPRESA.

ART.3 CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione dei progetti, terranno conto:

- a) del **capitale investito e/o da investire** per la concretizzazione dell'idea imprenditoriale.

Per capitale investito si intende l'insieme degli investimenti effettuati o da effettuare per l'acquisto o l'adeguamento delle immobilizzazioni aziendali (fabbricati, macchinari, attrezzature, impianti, etc.) e comunque le spese attinenti le opere murarie non potranno essere superiori al 20% dell'intero investimento;

Il capitale investito deve intendersi al netto dell'IVA.

I beni oggetto del capitale investito devono essere beni nuovi o se usati dovranno ugualmente essere documenti da regolare fattura e dovranno essere strumentali, strettamente inerenti e funzionali all'attività come desumibili dalla tabella ATECO aggiornata.

Sono esclusi dal calcolo degli investimenti ai fini dell'attribuzione del punteggio i beni ad uso promiscuo.

- b) della **maggiore incidenza occupazionale;**
- c) della **forma societaria** (preferenza per le società cooperative ed a scalare impresa individuale, s.n.c, s.a.s, piccole società cooperative, s.r.l., società di capitale).

Le società semplici operanti nel settore agricolo vengono per analogia equiparate alle s.n.c. ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Nel caso di impresa societaria i componenti devono essere per almeno il 51% giovani di età compresa tra i 18 ed i 39 anni e residenti a Caltavuturo. Tale misura percentuale va intesa nel senso nominale e non in quanto detentori di quote azionarie.

ART.4 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione istituita per la valutazione dei progetti presentati è nominata dal Sindaco ed è composta:

- Sindaco o Assessore delegato al ramo con funzione di Presidente
- Due rappresentanti delle OO.SS. maggiormente rappresentative in sede locale
- Due rappresentanti dello OO.PP dell'Imprenditoria maggiormente rappresentative in sede locale o in sede provinciale

- Un Dottore commercialista
 - Un rappresentante del mondo creditizio in sede locale o zonale
- La Commissione viene istituita prima della pubblicazione del Bando e tiene la prima riunione entro 30 giorni dalla scadenza del Bando.

Le funzioni di Segretario della Commissione con funzione verbalizzante vengono svolte da uno dei componenti appositamente individuato all'inizio di ogni seduta.

La riunione della Commissione è convocata dal Sindaco o Assessore delegato al ramo.

Ai componenti della Commissione è attribuito il gettone di presenza nella stessa misura del compenso fissato per i Consiglieri Comunali del Comune di Caltavuturo.

ART.5 ISTANZE DI PARTECIPAZIONE

Le istanze di partecipazione al premio dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Le eventuali economie, derivanti dalla mancata assegnazione dei premi, dovranno essere destinate dal Consiglio Comunale, a mezzo variazione di bilancio, ad attività similari, quale contributo in conto gestione e/o a sostegno dell'occupazione (quali ad esempio l'attività integrativa lavorativa donne).

Le attività progettuali devono essere espletate nel Comune di Caltavuturo ove l'impresa avrà sede legale e si dovrà avvalere di manodopera locale.

Solo per il settore agricolo e zootecnico l'attività potrà essere svolta, anche, nel territorio dei Comuni confinanti. In questo ultimo caso l'istanza di ammissione al beneficio potrà essere presentata solo dai residenti nel Comune di Caltavuturo da almeno un anno o da non residenti che si obbligano ad ottenere la residenza nel Comune entro dodici mesi dall'ammissione al beneficio a pena di decadenza.

All'istanza di partecipazione al premio dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

- a) Dichiarazione sostitutiva con l'indicazione:
 - della ragione sociale dell'impresa,
 - dei dati anagrafici completi del richiedente,
 - della residenza (qualora trattasi di società anche per tutti i soci a qualsiasi titolo),
 - del numero di iscrizione alla CCIA o richiesta di iscrizione alla data di chiusura del bando,
 - del numero della Partita IVA;
- b) Relazione con l'indicazione degli obiettivi, degli ambienti e dei mercati a cui si rivolge, descrizione degli impianti, del processo produttivo e/o dei servizi che si erogano o si intendono erogare;
- c) Capitale investito o da investire per la concretizzazione dell'idea imprenditoriale ossia l'insieme degli investimenti effettuati e/o da effettuare per l'acquisto o l'adeguamento delle immobilizzazioni aziendali (fabbricati, macchinari, attrezzature, impianti, etc.);
Nel caso di capitale investito deve essere prodotta la relativa rendicontazione;
Nel caso di capitale da investire la rendicontazione sarà prodotta entro 6 mesi dalla concretizzazione dell'idea progettuale;
- d) Piano d'investimenti con l'indicazione della relativa fonte di finanziamento;

- e) Dichiarazione sostitutiva con l'indicazione delle unità lavorative locali occupate e/o che si prevede di occupare;
- f) Dichiarazione sostitutiva con la quale l'impresa beneficiaria dichiara di non aver ottenuto o in caso contrario, di aver restituito e, comunque rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto della concessione, agevolazioni in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concessi da enti o istituzioni pubbliche;
- i) Dichiarazione sostitutiva con la quale l'impresa beneficiaria dichiara di non modificare, per almeno cinque anni, l'attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del progetto stesso;
- l) Dichiarazione sostitutiva con la quale, ai sensi e per gli effetti della legge n.675 del 31.12.1996, si autorizza il Comune al trattamento dei dati personali finalizzato agli adempimenti per il Concorso Faimpresa.

Le attività devono essere di nuovo impianto e non possono costituire prosecuzione di precedenti.

Le unità impiegate devono essere locali, compatibilmente con le specializzazioni richieste.

L'attività non potrà cessare prima di cinque anni dall'erogazione del premio, nel caso contrario il Comune procederà al recupero delle somme elargite.

La concessione del premio è subordinata alla presentazione di una polizza fidejussoria assicurativa di cinque anni pari all'ammontare del contributo erogato, che costituisce garanzia del premio elargito.

Qualora le attività non sono di nuovo impianto e costituiscono prosecuzione di precedenti attività con subentro o sub ingresso, l'istanza viene ritenuta comunque ammissibile e il punteggio attribuito al premio di finanziamento ridotto del 50%.

ART.5 BIS IMPRESE NON AVVIATE

Qualora l'impresa non sia stata avviata alla data di pubblicazione del bando, l'attività imprenditoriale dovrà essere concretizzata entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione di ammissione al Premio Faimpresa.

La stessa concretizzazione, testimoniata dall'avvio pratico dell'attività, dovrà risultare da dichiarazione sostitutiva da parte del beneficiario.

Il beneficiario ha tempo massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di avvio dell'attività per rendicontare, in un'unica soluzione, sul capitale investito e sulle unità effettivamente impiegate.

Il termine di 60 giorni può essere prorogato di altri 30 giorni su richiesta del beneficiario e per motivazioni che dovranno essere giudicate congrue dalla Commissione in quanto riconducibili a circostanze impeditive non dipendenti dalla volontà dello stesso beneficiario.

Qualora in sede di rendicontazione emerga una minore entità del capitale investito, tale da indurre ad una modifica del punteggio attribuito, la posizione in graduatoria del medesimo beneficiario potrà variare rispetto alla posizione originaria.

Qualora il valore degli investimenti in sede di rendicontazione risulta ridotto oltre il 50 % verrà azzerato l'intero punteggio attribuito al capitale da investire.

Se a seguito della riformulazione della graduatoria si dovessero verificare economie le stesse potranno essere riprogrammate per le finalità di cui al 2° comma dell'art.5.

ART. 6

CAUSE DI ESCLUSIONE

In sede di esame da parte della Commissione ed in sede di istruttoria della documentazione da parte dell'ufficio preposto, non possono richiedersi documentazioni integrative. Possono essere richieste solo regolarizzazioni amministrative.

La carenza di documentazione in ordine ai punti a), b) e d), del precedente art.5 comporta l'esclusione.

L'assenza di documentazione di cui ai punti c) e e) dell' art.5 comporta la non attribuzione dei corrispondenti punteggi.

Resta inteso che sono esclusi dai benefici di cui al presente regolamento i soggetti che hanno riportato condanne penali e che sono destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione nonché i destinatari di provvedimenti di cui alla legge 55/90 e successive modifiche.

ART. 7

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI

Ai fini della graduatoria le istanze saranno valutate attribuendo i seguenti punteggi:

1. Capitale investito :

- 1 punto per ogni € 1.000,00 e per un massimo di 60 punti.
- 1 punto per le frazioni superiori alla metà di € 1.000,00
- 0,50 per le frazioni inferiori alla metà di € 1.000,00;

2. Capitale da investire:

- 0,60 punti per ogni € 1.000,00 e per un massimo di 60 punti.
- 0,60 punto per le frazioni superiori alla metà di € 1.000,00
- 0,30 per le frazioni inferiori alla metà di € 1.000,00;

La commissione in sede di attribuzione del punteggio calcola complessivamente sommando i valori del capitale investito o da investire.

3. Maggiore incidenza occupazionale:

a) punti 6 per ogni unità occupata per un massimo di punti 60.

Il punteggio relativamente alle unità occupate va sottoposto a verifica, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione degli atti della commissione, attraverso accertamento presso il Centro per l'impiego.

Qualora dalla verifica effettuata emerga che le unità occupate siano inferiori rispetto a quelle dichiarate, al soggetto richiedente verrà assegnato un punteggio di pari valore ossia rapportato al reale numero di unità occupate e verificate.

b) per unità occupate s'intende: unità assunte nella qualità di lavoratori dipendenti e titolari o soci che prestano attività prevalente e continuativa all'interno dell'impresa stessa e regolarmente iscritti nella gestione previdenziale;

4. Forma societaria:

- Soc. cooperativa punti 20
- Ditta individuale punti 15
- Soc. a nome collettivo punti 10
- Soc. accomandita semplice punti 8
- Piccole soc. cooperative punti 7
- Soc. a responsabilità limitata punti 6
- Soc. per azioni punti 5

5. Per il settore zootecnico ai progetti di impresa che prevedono l'attività di allevamento, compresa la manipolazione, conservazione, trasformazione e produzione del latte e della carne viene assegnato un punteggio aggiuntivo di punti 25.
L'azienda che alla produzione assocerà, anche la relativa vendita del latte crudo, tramite, anche e non solo, la predisposizione di distributori automatici verrà assegnato un punteggio aggiuntivo di punti 5 e quindi complessivamente punti 30.
6. Per il settore agricolo ai progetti di impresa che prevedono la produzione e la trasformazione dei prodotti agricoli viene assegnato un punteggio aggiuntivo di punti 25.
Per i prodotti a coltura biologica, **le cui aziende produttrici sono in possesso di idonea certificazione ai sensi dei regolamenti di legge europei e recepiti dallo Stato Italiano**, viene assegnato un ulteriore punteggio di punti 5 e quindi complessivamente punti 30.
7. Per il settore turistico ai progetti di impresa che prevedono la creazione di posti letto nelle diverse forme assentite di servizi, di ristorazione collettiva e di intrattenimento e altri servizi di promozione di organizzazione viene assegnato un punteggio aggiuntivo di punti 25.
8. Per il settore servizi alla persona viene assegnato un punteggio aggiuntivo di 25 punti.
9. Per il settore dell' Artigianato, in riferimento ai "Mestieri D'Arte", quali in particolare quelli che nell'arco di qualche decennio rischiano di scomparire o addirittura sono già scomparsi: antiquario, disegnatore per ricamo e pittura, doratore e verniciatore, calzolaio, falegname, fontaniere, intagliatore e intarsiatore di legno, incisore in pietre e metallo, meccanico, orologiaio, rigattiere, sarto, restauratore, ricamatrice, tornitore e vetraio viene assegnato un punteggio aggiuntivo di punti 30.

ART.8 ASSEGNAZIONE DEI PREMI

I premi che saranno assegnati consistono in:

- al primo classificato il 50% dello stanziamento di bilancio
- al secondo classificato il 30% dello stanziamento di bilancio
- al terzo classificato il 20% dello stanziamento di bilancio

L'erogazione del beneficio non potrà superare il 50% del capitale investito o da investire. Qualora il contributo così determinato fosse inferiore al superiore ammontare, lo stesso potrà essere conseguito a seguito di ulteriore assunzione di unità lavorative oltre quelle già dichiarate in rapporto di € 500,00 per ciascuna unità lavorativa ulteriormente assunta stabilmente per almeno un anno. In tale ipotesi l'erogazione supplementare avverrà successivamente alla documentata assunzione dell'unità lavorativa.

ART. 9 FONTI FAIMPRESA

L'onere economico per il finanziamento del presente Concorso sarà garantito da un fondo del Bilancio comunale denominato "FAIMPRESA", costituito **da fonti propri di bilancio e anche da fondi derivanti da indennità di carica degli amministratori e dei consiglieri comunali pro-tempore di Caltavuturo che hanno prodotto formale rinuncia e comunque fino alla durata in carica, da altre donazioni di Enti pubblici di cui l'Ente si farà cura di stipulare con atto pubblico**

ART.10
COMPATIBILITA' PREMIO

I benefici previsti dal presente Regolamento non sono cumulabili con altri incentivi erogati dal Comune e/o da altri Enti pubblici finalizzati all'avvio o nuovo impianto di attività imprenditoriale.

I benefici previsti dal presente Regolamento sono compatibili con altri benefici che potranno accordarsi da parte del Comune o di altri Enti pubblici, a far data dai due anni successivi dall'ottenimento del premio FAIMPRESA, per il potenziamento, la conversione e l'ampliamento della medesima attività.

ART.11
RICORSI

Avverso le decisioni della Commissione potrà essere presentato ricorso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio.

Della pubblicazione viene data di norma comunicazione ai partecipanti al Bando di concorso fatta salva la decorrenza dei termini di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Entro i successivi 30 giorni la Commissione si pronuncerà sul ricorso.

ART.12

Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente regolamento "Faimpresa".